



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI
COMUNALI**

Approvato con delibera del.....

INDICE

Titolo I – Accertamento con adesione

Art. 1 - *Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

Art. 2 - *Ambito di applicazione*

Art. 3 - *Attivazione del procedimento di definizione*

Titolo II - Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 4 - *Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*

Art. 5 - *Procedimento di iniziativa del contribuente*

Art. 6 - *Effetti dell'invito a comparire*

Art. 7 - *Atto di accertamento con adesione*

Art. 8 - *Perfezionamento della definizione*

Art. 9 - *Effetti della definizione*

Titolo III - Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - *Riduzione delle sanzioni*

Ttolo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - *Decorrenza e validità*

TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Scarperia e San Piero, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e riduzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs.19.6.1997 n.218 e secondo le seguenti disposizioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 4

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 5

Procedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico, e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Articolo 6

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparazione dell'interessato e dell'esito negativo della definizione, viene dato atto in un sintetico verbale redatto dall'incaricato del procedimento.

Articolo 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo o suo sostituto.
2. Nell'atto di accertamento con adesione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti, le modalità di effettuazione dei versamenti relativi.

Articolo 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo.
2. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità indicate nell'atto stesso.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato versamento alle scadenze, anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato al comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente

accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III - SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Articolo 10

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte alla misura fissata per legge se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata, incompleta e tardiva risposta a richieste o inviti di cui all'art.4 - comma 2 -, formulate dall'ufficio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.
